

La Corte costituzionale boccia la disuguaglianza

di Silvio Gambino

L'unico testo di un qualche peso disponibile al momento della redazione di questa breve nota è costituito dal comunicato della Corte Costituzionale sulla sentenza appena adottata sul c.d. lodo Alfano (legge n. 124 del 2008). In esso si ricorda come la Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano (con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08) e dal GIP del Tribunale di Roma (n. 9/09), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma. Il comunicato appare scarso ma in realtà è denso di informazioni. Con la sentenza di accoglimento, la Corte dichiara illegittimo l'intero art. 1 della legge (cd lodo Alfano). Molti giuristi lo avevano previsto con argomentazioni che non ammettevano troppe vie di fuga. Questo stesso giornale ospitava un mio fondo il primo luglio del 2008.

Se il comunicato della Corte risultasse completo nel riferire i contenuti della sentenza, la questione non risulterebbe di poco conto. La Corte sarebbe ritornata sui suoi passi assumendo come illegittima la stessa previsione (art. 1, comma 2) sulla quale molto si appoggiavano i sostenitori del lodo Alfano. Secondo tale orientamento, infatti, superando l'automatismo generalizzato della sospensione (dei processi penali) previsto nel lodo Schifani, che era stato censurato di incostituzionalità (sentenza n. 24 del 2004), il lodo Alfano avrebbe potuto positivamente superare il vizio di legittimità prevedendo la facoltà di rinunciare alla sospensione da parte dell'imputato, che in tal modo si sarebbe visto garantito in modo effettivo il proprio diritto di difesa per come protetto dalla Costituzione. Non vogliamo procedere oltre nel discorso tecnico. I tecnici d'altra parte conoscono bene queste argomentazioni.

L'osservazione appena svolta mi serviva solo per ricordare che la censura della Corte è risultata interamente distruttiva per la legge n. 124 del 2008 (il c.d. lodo Alfano), non lasciando aperti quei varchi che erano vivamente attesi da parte della maggioranza parlamentare per assicurare il Premier nelle sue (molte) vicende giudiziarie. A seguito della sentenza, due processi potranno ripartire nell'ambito della giurisdizione milanese e un terzo è ora nella fase delle indagini preliminari. Naturalmente, però, non è questo il profilo che può interessarci in questa lettura a caldo della sentenza.

La Costituzione per il momento ha vinto. I cittadini sono eguali di fronte alla legge e di fronte al processo. La Corte ha dichiarato illegittima una legge che aveva tentato di negarlo, operando in senso contrario. In verità, ci sarebbe un argomento da non trascurare, ancorché conosca bene tutti i rischi connessi alla sua evocazione. Se, infatti, la Corte non si è divisa nel merito della decisione, sancendo la illegittimità dell'intera legge (composta da un articolo con otto commi), all'appuntamento del voto, tuttavia, la Consulta si è presentata divisa in nove giudici che hanno votato favorevolmente alla censura di incostituzionalità e sei giudici per la sua legittimità. Una Corte così divisa da poterla definire perfino lacerata non è un bene. Per nessuno. Avrebbe potuto scegliere fra moltissime tipologie di sentenze da adottare, ma così non è stato. In questo senso dicevamo che la Costituzione ne esce rafforzata; il principio di eguaglianza e il limite della revisione costituzionale sono stati i due parametri fondamentali a cui ha fatto riferimento la Corte per fondare il suo giudizio.

In un momento tanto delicato per la tenuta dell'unità del Paese e per la stessa garanzia dei diritti (soprattutto dei più deboli), il principio di eguaglianza dei cittadini costituisce un baluardo insuperabile. Questo ci ha detto in sostanza la Corte. Il Parlamento avrebbe potuto differenziare lo statuto di alcuni soggetti ma avrebbe dovuto farlo con una legge costituzionale, senza dimenticare, in ogni caso, che anche le leggi costituzionali e di revisione costituzionale non possono tutto; esse devono rispettare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e fra questi i diritti fondamentali. Se così non fosse, come ha osservato la Corte qualche anno fa (sent. 1146 del 1988) "si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore". In sintonia con tale giurisprudenza, mi sentirei di affermare, senza grandi dubbi, che nemmeno con legge costituzionale sarebbe consentito al Parlamento di discriminare nello statuto dei soggetti istituzionali (ad esempio fra Presidente del Consiglio e ministri o fra Presidente della Camera e del Senato e parlamentari). Ma di questo avremo ancora occasione di parlare. Sempre che il Paese non sarà costretto a farsi carico, per qualche tempo, di riportare alla ragione chi sembra averla malamente perduta!